



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 119 del 17/06/2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente C.U., si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti, del quale fanno parte integrante:

- **COMUNICATO n° 317:** Proroga nomina Delegato al Dipartimento Calcio Femminile;
- **COMUNICATO n° 318:** Proroga nomine Dipartimento Beach Soccer;
- **COMUNICATO n° 319:** Termini e disposizioni regolamentari tesseramento Società Professionistiche 2020/2021;
- **CIRCOLARE n° 61:** Circolare n. 18 - Centro Studi Tributari LND.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE - CAMBIO DI SEDE SOCIALE - FUSIONI - SCISSIONI

Le domande, da redigersi sugli **appositi moduli**, corredate dalla prescritta documentazione, debbono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di **MERCOLEDI' 8 LUGLIO 2020**. **Si raccomanda la consegna a mano per evitare la scadenza dei termini.**

Si ritiene opportuno sottolineare le modalità che dovranno essere seguite da parte delle Società con riferimento alle richieste in oggetto:

FUSIONI

Le domande di fusione tra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle società che richiedono la fusione;
- **Atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;**
- **elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.**

Si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- le domande dovranno essere sempre corredate dal **nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale** della società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione, comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

- le delibere delle società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**
- **Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'Art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 313 del 10.06.2020.**

SCISSIONI

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante conferimento dei singoli rami dell'attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di scissione dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di **MERCOLEDI' 8 LUGLIO 2020** e dovranno essere corredate da:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei Soci** che ha deliberato la scissione;
- **domanda di affiliazione per ogni altra società che sorgerà dalla scissione** corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.;**
- **Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle disposizioni in deroga rese note dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 313 del 10.06.2020.**

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto debbono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di **MERCOLEDI' 1 LUGLIO 2020** e dovranno essere corredate da:

- copia autentica **del verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio (non avendo titolo i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse);
- Atto costitutivo **originario;**
- Statuto sociale **con la nuova denominazione;**
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

Si richiama l'attenzione:

- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: **l'esistenza di altra Società con identica o similare denominazione, comporta, per la società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;**
- i cambi di denominazione sociale sono consentiti alle condizioni di cui all'art. 17 delle N.O.I.F.

CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

In deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2020/2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.

Le modalità sono le stesse riportate nel precedente punto.

Si precisa che NON costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

CAMBI DI SEDE SOCIALE

In deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2020/2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
- b) la società deve trasferirsi in Comune confinante o anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
- c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti.

Le modalità sono le stesse riportate nel paragrafo "Cambi di denominazione sociale".

Si precisa che NON costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

CAMBI DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA

Le Società interessate dovranno inoltrare la richiesta di cambio attività a partire dal **22 giugno 2020** indirizzandola al CR Basilicata il quale, concesso il proprio nulla-osta, provvederà a trasmetterla alla Segreteria della L.N.D. per la ratifica.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata entro il **6 LUGLIO 2020**, antecedente all'inizio dell'attività agonistica, pertanto le richieste debbono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di **MERCOLEDI' 1 LUGLIO 2020**.

Le modalità di presentazione sono le stesse indicate per i "Cambi di denominazione sociale", pertanto non va omissa l'atto costitutivo.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON A SOCIETA' DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la L.N.D. e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al **6 LUGLIO** successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17 delle N.O.I.F.), corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile nonché dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere anche l'Atto costitutivo della società prima della trasformazione.

Le modalità di presentazione sono le stesse indicate per i "Cambi di denominazione sociale".

L'atto di trasformazione deve essere redatto dal Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

- La domanda di affiliazione deve essere inviata **a partire dal 1° luglio 2020, utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2020/2021;**
- Tutte le copie dovranno essere debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) e alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato;**
- Il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

Tipologia e denominazione sociale

- La tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):**
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa

- la denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra**

Società con identica o simile denominazione comporta per la Società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr art. 17, comma 1, N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l'eventuale regolarizzazione.

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- "SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
- "NUOVA", qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "Nuova XXXX");
- "RINASCITA", "ANNO" qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "Rinascita XXXX") (p.e. denominazione XXXX incompatibile con "2009 XXXX") (particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX- BOYS XXXX - JUNIOR XXXX - per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili);
- denominazioni di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.es. EF XX, MFK XX, BSE XX, etc.).

Alla domanda vanno allegati:

- a) Atto costitutivo e Statuto sociale;
- b) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare;
- c) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- d) Tassa di affiliazione.

Le Società dovranno indicare il codice fiscale/partita IVA (e NON il Codice Fiscale del Legale Rappresentante), indispensabile per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

3.2 PREMI/INDENNIZZI STAGIONI SPORTIVE 2019/2020 E PRECEDENTI

A seguito della nota trasmessa dalla Lega Pro alla Lega Nazionale Dilettanti e in previsione dell'avvio della Stagione Sportiva 2020/2021, si invitano le Società interessate a voler segnalare l'importo di eventuali premi/indennizzi ex artt. 100/3 e 101/7 delle N.O.I.F., maturati nella Stagione Sportiva 2019/2020, ovvero nelle stagioni precedenti, inviando apposita comunicazione ad uno dei seguenti indirizzi:

- tesseramento@lega-pro.com (email);
- tesseramento-legapro@legalmail.it (pec).

3.3 UFFICIO PER LO SPORT PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD

L'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il decreto che rende accessibile il Fondo destinato ad interventi a favore delle Associazioni Sportive e delle Società Sportive Dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse disponibili si aggiungono a quelle messe a disposizione del mondo sportivo di base a seguito del protocollo d'intesa siglato tra l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute.

La presentazione delle domande di accesso alla misura saranno possibili attraverso una piattaforma web accessibile all'indirizzo <http://www.sport.governo.it/it/>

Sono previste due finestre:

- dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020;
- dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

L'allegato 1 del citato decreto, contenente «Criteri per l'accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche», è consultabile in allegato al presente C.U.

4. COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

4.1 COMUNICATI S.G.S.

In allegato al presente C.U., si pubblica il sottoelencato Comunicato Ufficiale emesso dalla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico, del quale fa parte integrante:

- **COMUNICATO n° 98:** Raduni e provini.

5. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

5.1 DEFERIMENTO (Prot. n° 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg del 24 DICEMBRE 2019) FRANCESCO CARLOMAGNO, TABAKU SAJMIR, A.S. SCANZANO;

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente-Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti;

PREMESSO

Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 24 DICEMBRE 2019, in relazione ai fatti e alle circostanze ivi più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:

- **FRANCESCO CARLOMAGNO, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S. Scanzano, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1-bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019,**

consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la Società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Tabaku Sajmir, che non ne aveva diritto, in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera;

- **TABAKU SAJMIR**, calciatore straniero non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all'art. 1-bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1-bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella medesima stagione sportiva per la Società A.S. Scanzano, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;
- **Società A.S. SCANZANO** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/06/2019 ed oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le violazioni ascritte ai tesserati avvisati;

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **22 FEBBRAIO 2020**, constatata la regolarità delle comunicazioni ai deferiti indirizzate (ad eccezione di quella inviata a **TABAKU SAJMIR**, risultato irreperibile), dato atto della presenza della **Società A.S. SCANZANO** in persona del **Presidente CARLOMAGNO FRANCESCO**, rappresentato e difeso dall'Avv. **Lucia Valluzzi**, giusta **Procura Speciale** in atti depositata, nonché della **PROCURA FEDERALE** nella persona dell'Avv. **Michele Sibillano** e verificata l'impossibilità di procedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S. vigente (art. 23 C.G.S. previgente)** prevista, dava corso all'audizione del **Presidente** del deferito **Sodalizio**, il quale, per tramite del proprio Difensore, **Avv. Valluzzi**, si riportava alle prodotte memorie difensive sollecitando l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e precisando, in aggiunta, come il sopra nominato calciatore **TABAKU SAJMIR**, mai fosse stato utilizzato durante il periodo di tesseramento provvisorio;

Che l'Avv. **Michele Sibillano** per la **PROCURA FEDERALE** illustrava i motivi del **Deferimento** e richiamatili, formulava le seguenti richieste per:

- **CARLOMAGNO FRANCESCO**, inibizione per **mesi 2 (DUE)**;
- **SOCIETA' A.S. SCANZANO**, comminarsi **€ 400,00** di ammenda.

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

In ragione della sospensione dei termini dei procedimenti di cui alla Parte II - Titolo III, Capo I e CAPO II, TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III E CAPO IV nonché al TITOLO V, CAPO II, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, disposta con C.U. F.I.G.C. n. 178/A del 09/03/2020; C.U. L.N.D. n. 280 del 02/04/2020; C.U. F.I.G.C. n. 183/A del 02/04/2020; C.U. F.I.G.C. n. 185/A del 14/04/2020; C.U. F.I.G.C. n. 192/A del 04/05/2020, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, nell'aggiornata udienza del 12 GIUGNO 2020, vagliata la propria competenza ed

esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** de quoper i fatti negli stessi riportati e a ciascuno dei **Deferiti** ascritti;

Osservato come i fatti oggetto di **Deferimento** si riferiscano alla **Stagione Sportiva 2018/2019** ed accertato come l'attività istruttoria sia stata, dalla **PROCURA FEDERALE** assolta in periodo precedente l'entrata in vigore del **Nuovo Codice di Giustizia Sportiva**, avvenuta a seguito di pubblicazione su **C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 GIUGNO 2019**;

Ritenuto,pertanto, come, in riferimento alla controversia in parola debba trovare applicazione il dettato dell'**art. 142, comma 1, C.G.S. vigente (Disposizioni transitorie)**, in forza del quale:

"I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo C.G.S. debbano continuare a svolgersi in base alle disposizioni previgenti;

Accertato come la **Comunicazione di Conclusione Indagini** fosse stata, dalla **PROCURA FEDERALE**, ai **Deferiti** notificata in data **03/07/2019** - e da questi ricevuta il **16/07/2019** - con avviso di potersi avvalere della facoltà di presentare memorie ovvero chiedere di essere sentiti entro trenta giorni dalla notifica della stessa (**ex art. 32 ter, comma 4, C.G.S. previgente**);

Considerato, nondimeno, come per quel che riflette **l'esercizio dell'azione disciplinare, ai sensi del sopracitato art. 32 ter, comma 4, C.G.S. previgente, l'atto di Deferimento dovesse essere formulato e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione delle memorie;**

Accertato in ragione di quanto sopra dedotto come, **il predetto termine fosse spirato in data 14 SETTEMBRE 2019**, vale a dire trenta giorni dopo il **15/08/2019**, termine entro il quale i **Deferiti** potevano essere ascoltati o presentare memorie (attività che, peraltro, **CARLOMAGNO FRANCESCO** - in proprio e in qualità di **Presidente** della **SOCIETA' A.S. SCANZANO** - coltivava per ministero del proprio legale di fiducia **Avv. Lucia Valluzzi**, con **PEC del 14 AGOSTO 2019**);

Acclarato in definitiva come **il Deferimento risulti essere stato notificato agli incolpati con atto del 24 DICEMBRE 2019**, ben oltre quindi il termine di scadenza di trenta giorni dall'**art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva previgente regolato** (ma anche oltre quello previsto dall'**art. 125, comma 2, del C.G.S. vigente**, qualora avesse trovato applicazione) e che pertanto i termini debbono qualificarsi ampiamente perenti, ragione per la quale il ripetuto **Deferimento** debba essere dichiarato nullo e consequenzialmente respinto, con implicito assorbimento e decadenza di ogni altro motivo con esso rappresentato.

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** così provvede:

- **Preliminarmente** e per quel che riflette la posizione del Deferito **TABAKU SAJMIR**, dispone la restituzione degli atti alla **PROCURA FEDERALE** per l'integrazione delle attività di sua competenza e manda alle Segreterie del **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE** e del **C.R. BASILICATA** per i conseguenti adempimenti;
- **Rigetta** il **Deferimento n. 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg** in quanto nullo perché formalizzato e attivato in violazione dei termini di cui all'**art. 32 ter, comma 4 C.G.S. previgente**, con conseguente assorbimento e decadenza di ogni altro motivo ivi articolato e con esso la richiesta di sanzioni dalla **Procura Federale**, in sede di audizione del **22 Febbraio 2017** ai sopra descritti titoli avanzate nei confronti di **CARLOMAGNO FRANCESCO** e della **SOCIETA' A.S. SCANZANO**.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 17/06/2020

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)